

Deliberazione della Giunta Regionale 21 febbraio 2013, n. 32-5372

IPAB Asilo Infantile di Guardabosone (VC) - Estinzione.

A relazione dell'Assessore Monferino:

L'Asilo Infantile di Guardabosone, Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza giuridicamente riconosciuta a norma della Legge n. 6972/1890, eretta in Ente Morale con R.D. in data 17/11/1941, aveva per scopo, a norma dell'art. 2 dello statuto vigente, "di raccogliere e custodire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri di ambo i sessi del Comune di Guardabosone dell'età dai tre ai sei anni e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale nei limiti consentiti dalla loro tenera età.

Rimanendo posti disponibili, dopo l'ammissione dei poveri possono essere ammessi anche bambini non poveri verso il pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione".

Il Comune di Guardabosone ha precisato che l'Asilo a decorrere dall'anno 2002 non svolge più alcuna attività istituzionale a seguito della diminuzione dei bambini residenti, ha inoltre segnalato l'impossibilità di una ricostituzione dell'organo amministrativo dell'Ente e la mancanza di personale alle dipendenze del medesimo.

Il Consiglio Comunale di Guardabosone, con deliberazione n. 14 in data 26/09/2012, in relazione alle sopraillustrate motivazioni, ha proposto l'estinzione dell'Ente ed il trasferimento del patrimonio, vincolato a servizi socio-assistenziali, al Comune medesimo.

In merito alla proposta, la Provincia di Vercelli, invitata a formulare i propri elementi di valutazione in merito alla suddetta estinzione, si è favorevolmente pronunciata con determinazione dirigenziale n. 3556 in data 19/12/2012.

Il patrimonio dell'estinguendo Ente, quale risulta dalla documentazione prodotta, è così costituito:

BENI IMMOBILI

A) – Fabbricati censiti al N.C.E.U. del Comune di Guardabosone, Via Roma, identificati al foglio 7 e così individuati:

mappale 85, cat. C/2, sub. 1, cons. 43 mq., rendita € 62,18;

mappale 85, cat. A/4, sub. 2, 5,5 vani, rendita € 210,20;

mappale 190, cat. B/1, cons. 571 mc., rendita € 182,83.

Trattasi di immobili fatiscenti da ristrutturare, il cui valore complessivo ammonta a € 53.200,00.

B) – Terreni ubicati nel Comune di Guardabosone censiti al N.C.T., identificati al foglio 7 e così individuati:

mappale 89, sem. arborato, classe 1, sup. 88 mq., R.D. € 0,41, R.A. € 0,25;

mappale 190, seminativo, classe 1, sup. 71 mq., R.D. € 0,33, R.A. € 0,20.

Il valore complessivo dei suddetti terreni è di € 163,77.

I valori precitati sono contenuti nella perizia estimativa redatta dal geom. Giovanni Rasino, responsabile dell'ufficio tecnico del Comune di Guardabosone, in data 18/10/2012.

BENI MOBILI

– Presso la Biverbanca - Filiale di Crevacuore, (omissis) con un saldo attivo, al 24/09/2012, di € 80.241,65.

Per i motivi esposti, considerato che l'Asilo Infantile non è più in grado di assicurare una presenza autonoma in campo assistenziale pubblico, si ritiene che la proposta di estinzione possa essere accolta.

Si ritengono realizzate, nel caso, le condizioni previste dall'art. 31 del Codice Civile per l'ipotesi di estinzione delle persone giuridiche, ricorrendo per l'I.P.A.B. l'impossibilità di raggiungere i propri scopi.

Ciò stante;

vista la Legge n. 6972/1890 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il relativo Regolamento Amministrativo approvato con R.D. n. 99/1891;
visto l'art. 31 del Codice Civile;
visto il D.P.R. n. 9/1972;
visti gli artt. 13 e 25 del D.P.R. n. 616/1977;
visto il D.lgs. n. 207/2001;
vista la L.R. n. 1/2004;
la Giunta Regionale, unanime,

delibera

l'estinzione dell'Asilo Infantile di Guardabosone VC), ed il trasferimento dell'intero patrimonio, eventuali passività incluse, al Comune di Guardabosone, con il vincolo della destinazione dei beni, e delle relative rendite, a servizi socio-assistenziali.

Il Sindaco del Comune di Guardabosone è incaricato, in esecuzione del presente provvedimento, di curare l'espletamento degli atti necessari al trasferimento dei beni al Comune medesimo.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)